



Comune di
MUROS
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 29-01-2022

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Ulteriori misure in materia di regolamentazione dell'accesso negli Uffici pubblici.

IL SINDACO

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172” pubblicato sulla G.U. n. 299 del 17 dicembre 2021;
- Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 02 dicembre 2021 “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»” pubblicata sulla G.U. n. 290 del 06 dicembre 2021;
- Visto il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” pubblicato sulla G.U. n. 282 del 26 novembre 2021;
- Tenuto conto dell’Ordinanza del Ministro della salute 28 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla G.U. n. 260 del 30.10.2021 che proroga al 31 dicembre 2021 le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca»;
- Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla G.U. n. 254 del 23 ottobre 2021;
- Visto il Decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” pubblicato sulla G.U. n. 241 del 08 ottobre 2021 che disciplina in particolare le modalità di svolgimento di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive e di discoteche;
- Vista la Legge 23 luglio 2021, n.106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicata in G.U. n. 176 del 24 luglio 2021;

Visto	il Decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021 n.126 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” ripubblicato in G.U. n.234 del 30 settembre 2021;
Visto	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Ravvisata	nella circostanza la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
Visto	l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
Vista	la legge 689/1981;
Richiamato	il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art.50 del suddetto decreto;
Tenuto conto	della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 al 31 marzo 2022;
Ritenuto	utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Muros;
Visto	il DPCM 21 gennaio 2022;
Richiamate	le proprie precedenti Ordinanze in materia;
Visti	i Protocolli sanitari interni all'Ente;
Visto	lo Statuto Comunale

ORDINA

Con decorrenza **martedì 1 febbraio 2022** e fino nuove disposizioni:

1. L'accesso agli uffici pubblici è consentito esclusivamente dietro presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da mostrare al personale appositamente delegato.
2. Per l'accesso ogni utente dovrà inoltre:
 - a) misurare la temperatura corporea attraverso l'apposito termo scanner;

- b) sanificare le mani;
 - c) indossare correttamente mascherina FFP2, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge.
 - d) recarsi esclusivamente nell'ufficio con il quale è stato fissato l'appuntamento.
3. Non è richiesta la certificazione verde COVID-19 per le seguenti esigenze:
- a) **Esigenze di sicurezza** per le quali è consentito l'accesso agli uffici della Polizia locale.
 - b) **Esigenze di salute** per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura anche per gli accompagnatori.
 - c) **Esigenze alimentari** e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso alle attività commerciali di vendita al dettaglio:
 - Commercio dettaglio di esercizi specializzati e non specializzati di alimenti e bevande (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
 - Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
 - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
 - Commercio al dettaglio di medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
 - Commercio di materiale per ottica.
 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e riscaldamento.
4. All'interno del Palazzo comunale, e di tutti gli altri uffici e servizi pubblici, tutti i dipendenti e gli amministratori hanno l'obbligo:
- a) indossare apposita mascherina del tipo FFP2;
 - b) sanificare le mani più volte al giorno;
 - c) provvedere all'aerazione del proprio ufficio, compatibilmente con le condizioni meteorologiche esterne;
 - d) evitare di recarsi in altri uffici nelle pause pranzo o, durante l'attività lavorativa, di spostarsi dal proprio ufficio preferendo, anche per le comunicazioni interne, l'uso dei telefoni e delle e-mail e degli altri strumenti informatici, anche per briefing interni.
 - e) mantenere un atteggiamento, anche al di fuori dell'orario di lavoro, consono al ruolo ricoperto ovvero evitando che possano essere messe in atto situazioni o comportamenti personali tali che possano avere ripercussioni nell'ambiente di lavoro, tali da compromettere le misure vigenti in materia di tutela della salute. Resta valido il «Protocollo per l'individuazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19» trasmesso con prot.5051 del 18.09.2020 e succ. mod. che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. Quanto sopra si applica anche per l'accesso ai servizi della Compagnia barracellare, della Biblioteca comunale, dello sportello CAF e del Servizio Tributi e degli altri servizi eventualmente erogati all'interno di edificio pubblico.
6. Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si fa riferimento alle proprie precedenti Ordinanze n.28 del 24.12.2021, n.29 del 29.12.2021, n.1 del 02.01.2022, al Decreto legge 24 dicembre 2021 n.221 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19» e alle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», aggiornamento del 2 dicembre 2021, pubblicate in G.U. del 6 dicembre 2021, n.290, approvate con Ordinanza Ministero della Salute in data 2 dicembre 2021.

7. Il personale di cui al Decreto sindacale n.12 del 12.10.2021 è incaricato, per quanto di competenza, di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

AVVERTE

1. Ai trasgressori del presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 3000.

DEMANDA

2. Al servizio di Polizia locale ovvero a tutte le altre Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza e l'applicazione delle relative sanzioni.

INFORMA

1. Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mauro Cau, Responsabile area tecnica e Sicurezza pubblica, e che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- Prefettura di Sassari
- Questura di Sassari
- Comando Provinciale Carabinieri di Sassari
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Sassari
- Stazione Carabinieri di Ossi
- Stazione Corpo Forestale di V.A. di Ploaghe
- Ufficio Polizia locale - Sede
- Compagnia barracellare - Sede
- Alla Giunta comunale
- Al Segretario Comunale
- Ai Dipendenti comunali
- Ai titolari degli esercizi commerciali
- A tutti gli altri soggetti coinvolti nonché pubblicata nei modi di legge all'albo pretorio comunale, sul sito istituzionale e resa nota alla cittadinanza.



IL SINDACO
Federico Tomi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.51

Certifico che il presente atto trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 29-01-2022 al 13-02-2022.

IL SINDACO

Federico Tolu